

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1031

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNI RINO, SANNICOLÒ, SANTARELLI ENZO, IOTTI LEONILDE,  
VIVIANI LUCIANA, LAJOLO, VESTRI, VILLA GIOVANNI ORESTE,  
CARRASSI, PIRASTU, DI BENEDETTO**

*Presentata il 10 aprile 1959*

**Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli Amministratori comunali e provinciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della tanto attesa legge sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali, si è messo finalmente un punto fermo nella tormentata materia degli indennizzi alle persone chiamate dal popolo ad amministrare i comuni e le province.

Eliminando l'equivoca formulazione dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, riprodotto poi nell'articolo 7 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, secondo cui «al sindaco ed agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del comune, una indennità di carica...», si è tolta alle Giunte provinciali amministrative il potere di interferire nel merito della deliberazione e di giungere a veri e propri atti di discriminazione e di ingiustizia, permettendo a tutti i cittadini di essere posti in grado di assolvere a funzioni pubbliche negli Enti locali territoriali.

Fatte queste necessarie premesse emerge però subito la inadeguatezza del provvedimento, poichè le cifre ivi previste per gli amministratori, specie per quelli dei piccoli comuni e per gli assessori, sono talmente

modeste da non permettere agli stessi un giusto e decente tenore di vita, nè rappresentano una adeguata compensazione per i servizi che vengono svolti.

Ciò è tanto più vero se si considera che essere oggi amministratore di un comune, anche piccolo, significa sobbarcarsi numerosissimi compiti che impediscono all'eletto di svolgere altre attività remunerative.

Il comune e la provincia, divengono sempre più, nella moderna società, uno strumento di estremo interesse e da esso si dipartono i servizi pubblici. Si può dire che non vi sia problema che non richieda l'attenzione e l'intervento, sotto svariate forme, della amministrazione civica.

Perciò abbiamo ritenuto equo proporre una modificazione della legge 11 marzo 1958, n. 208, allo scopo di migliorare le indennità agli amministratori dei piccoli comuni, anche in considerazione del fatto che nessuno di essi gode di provvidenze assistenziali, e che il costo della vita è andato ulteriormente elevandosi.

Accogliendo questa nostra proposta la Camera darà giustizia ad una benemerita schiera di uomini che il popolo ha chiamato alla direzione degli Enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I numeri 1<sup>o</sup>), 2<sup>o</sup>), 3<sup>o</sup>), 4<sup>o</sup>), 5<sup>o</sup>), dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sono sostituiti dai seguenti;

1<sup>o</sup>) Comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 15.000;

2<sup>o</sup>) Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a lire 30.000;

3<sup>o</sup>) Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 50.000;

4) Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 70.000;

5<sup>o</sup>) Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, fino a lire 90.000.

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Agli altri Assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni e province con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluogo di provincia può essere corrisposta, e sempre coi criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore ai tre quinti di quella assegnata al sindaco ».

### ART. 3.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con indennità parlamentari ».

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1959.